

Comune di Valdilana

STATUTO COMUNALE. MODIFICA DELL'ART. 59.

IL SINDACO

Visto che il Comune di Valdilana è stato istituito come tale a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi della L.R. 21.12.2018, n. 29, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte del 21.12.2018, 4° supplemento, al n. 51.

Dato atto che l'istituzione del nuovo Ente Locale è conseguente alla fusione dei Comuni ora estinti di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso.

Visto lo Statuto istitutivo del nuovo Ente.

Ritenuto di dovervi apportare una modifica al fine di introdurre nell'ordinamento comunale la possibilità di poter attivare gli incarichi a contratto di cui all'art. 110 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che così recita:

“Art. 110. Incarichi a contratto

1. *Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.*
2. *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.*
3. *I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e*

culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. *Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.*
5. *Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.*
6. *Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.”.*

Fatto presente che, nello specifico, la modificazione riguarda l'art. 59 dove verrebbe inserito in aggiunta dopo il comma 5 il seguente comma 6: *“Ai sensi ed in applicazione dell'art. 110 del D.lgs n. 267/2000 è possibile procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione nonché di funzionari dell'area direttiva mediante contratto a tempo determinato nei casi e secondo la disciplina prevista dal predetto art. 110 e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.”.*

Visto che sulla materia è intervenuta la Corte di Cassazione la quale, con sentenza Sezione Lavoro n. 849 del 26.01.2015, ha statuito il principio secondo cui *“l'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di «incarichi a contratto» a tempo determinato conferiti negli enti locali, disciplina, al primo comma, la possibilità che il contratto sia stipulato per la copertura di posti previsti nella pianta organica, mentre al secondo comma, la previsione riguarda la stipulazione di contratti “al di fuori della dotazione organica”, con la conseguenza che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione di cui al primo comma deve essere prevista dallo statuto dell'ente, non essendo all'uopo sufficiente una previsione regolamentare”.*

Visto, per le modifiche statutarie, l'art. 6, comma 4, del T.U. Enti Locali suddetto che così recita: *“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”.*

Vista pure l'analoga disposizione contenuta nell'art. 84 del vigente Statuto comunale.

Dato atto che, in ogni caso, la modifica statutaria, qualora approvata nei termini suddetti, sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte e all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo T.U. Enti Locali.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale si dà atto che:

- è stato acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali e di Segreteria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., non necessitando nel caso di specie il parere contabile previsto dalla stessa norma;
- è stato acquisito il parere di conformità del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52, comma 1, dello Statuto Comunale.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del succitato T.U. Enti Locali.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

2. di modificare, pertanto, l'art. 59 dello Statuto istitutivo del Comune di Valdilana inserendo in aggiunta dopo il comma 5 il seguente comma 6: *“Ai sensi ed in applicazione dell'art. 110 del D.lgs n. 267/2000 è possibile procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione nonché di funzionari dell'area direttiva mediante contratto a tempo determinato nei casi e secondo la disciplina prevista dal predetto art. 110 e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.”*;

3. di dare atto che la modifica suddetta si intenderà approvata in prima battuta allorquando consegua il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che, nel caso in cui tale maggioranza non venisse raggiunta, la votazione sarà ripetuta in successive sedute del Consiglio Comunale da tenersi entro trenta giorni e la modifica si intenderà approvata se otterrà per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

4. di dare, altresì, atto che in ogni caso la modifica statutaria sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte e all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale;

5. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e di Segreteria ogni adempimento esecutivo occorrente per dare piena attuazione all'adottanda deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, introdotta in aula dal Presidente.

Preso atto che la suddetta proposta è corredata con il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali e di Segreteria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., non necessitando nel caso di specie il parere contabile previsto dalla stessa norma, nonché con il parere di conformità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, dello Statuto Comunale.

Sentito l'intervento esplicativo del Segretario Comunale, su autorizzazione del Presidente.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 4 (i Consiglieri Fulvio Chilò, Roberto Costella, Giuseppe Zorzan e Erika Verzoletto) resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Visto l'esito della suddetta votazione, si dà atto che la modifica statutaria oggetto del presente verbale è stata approvata in prima battuta avendo conseguito il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 4 (i Consiglieri Fulvio Chilò, Roberto Costella, Giuseppe Zorzan e Erika Verzoletto) resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Si dà atto che la versione integrale degli interventi a cui fa riferimento il presente verbale è conservata agli atti del Comune mediante registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale e che tale registrazione è a disposizione dei singoli Consiglieri Comunali e di chiunque vi abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto